



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
252	04-07-2023

Servizio: AREA TECNICA - Lavori pubblici, Patrimonio, Manutenzioni

Responsabile del Servizio: FALCHI MATTEO

OGGETTO:	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA GENERALE ED ACCURATA DI FINE CANTIERE PRESSO IL NUOVO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE E LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA CIG: ZAD3B932A1
-----------------	---

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 22.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato l'aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 22.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 22.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2023-2025;

PREMESSO che:

-sono stati ultimati i lavori di realizzazione del nuovo impianto natatorio comunale e della nuova scuola primaria e che sono in fase di ordine e di consegna gli arredi di suddetti stabili, in ottica dell'imminente apertura dell'impianto e del sopraggiungere del nuovo anno scolastico, si rende necessario effettuare una pulizia accurata e programmata di entrambi gli stabili;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

-non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
-nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale " *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza* ";

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono, comunque, gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

VISTO l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: " *Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa*

al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali ”

DATO ATTO:

-che gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza in quanto l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: “...Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. ”;

-che, pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

-che, tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

-in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

-in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;

-in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

-che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie sopra elencate;

-che i riferimenti alle norme del DPR 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione ed in ogni caso permane l'obbligo di fare ricorso al MePa “*ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*” come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio;

ATTESO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

VISTO l'art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 come modificato dal D.lgs. n.56 del 19/04/2017 (decreto correttivo pubblicato sulla GURI n. 103 del 5/05/2017) che prevede l'affidamento diretto per forniture di beni e servizi inferiori a 40.000 euro;

VISTO, altresì, l'art.32 del medesimo decreto correttivo secondo cui la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali;

PRESO ATTO che:

-l'art. 36 del D.Lgs 56/2017 prevede la non necessità della richiesta di più preventivi e testualmente: “*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*”

-l'art.37, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiori a € 40.000 e di lavori di importo inferiore a €. 150.000, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTO il report di procedura SINTEL ID n° 170758304 in data 28.06.2023 con il quale è stata aggiudicata a alla Ditta **TECNOCLEAN SRL VIA AL SOCCORSO, 35 22016 TREMEZZINA (CO) P.IVA: 02542330135**, che ha offerto un ribasso del 12,00% (dodicipercento), sulla base dell'importo posto a base di gara di € 10.400,00 oltre IVA al 22%, pari a netti € **9.152,00** oltre IVA al 22% pari a complessivi € **11.165,44**;

RILEVATO che la somma complessiva di € **11.165,44** IVA 22% compresa, può trovare copertura nel Bilancio di previsione 2023, nel seguente modo:

- € **5.500,00** al Piano Finanziario **2.2.1.09.09 CAP 2020.2**
- € **5.665,44** al Piano Finanziario **2.2.1.09.033 CAP 2020.1**

VERIFICATA la regolarità della ditta con DURC on-line emesso il 07.03.2023, con scadenza validità al 05.07.2023;

ACCERTATO che sono in corso i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare in pendenza di verifica, l'appalto in oggetto alla Ditta **TECNOCLEAN SRL VIA AL SOCCORSO, 35 22016 TREMEZZINA (CO) P.IVA: 02542330135**, che ha offerto un ribasso del 12,00% (dodicipercento), sulla base dell'importo posto a base di gara di € 10.400,00 oltre IVA al 22%, pari a netti € **9.152,00** oltre IVA al 22% pari a complessivi € **11.165,44**;

DATO ATTO che la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015, introducendo il nuovo art. 17-ter del DPR 633/72, ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni nei confronti dello Stato e degli enti pubblici che liquideranno al fornitore il solo corrispettivo pattuito e verseranno l'IVA direttamente all'Erario;

PRESO ATTO che in attuazione del citato comma 629 dell'art. 1 legge 190/2014, si provvederà a pagare solo l'imponibile fatturato, in quanto l'Iva sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all'Erario;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO, inoltre:

- del D.Lgs. 50/2016;
- degli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 267/2000;

ATTESA la competenza ai sensi dell'art.:

- dell'articolo 183, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto sindacale n. 05/2022;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 19.9.2013 n. 106, esecutivo agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ACCERTATA:

- la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa così come introdotto dall'art. 147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 e dalla L. 7 dicembre 2012 nr 213;
- la compatibilità monetaria dei flussi di pagamento derivante dal presente provvedimento, ai sensi dell'art.9, comma 1 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009;

DATO ATTO:

- che il presente provvedimento è stato preventivamente e positivamente esaminato sotto il profilo della regolarità amministrativa e contabile rispettivamente dal sottoscritto e dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

-di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di approvare il report di procedura SINTEL ID n. 170758304 in data 28.06.2023 e di affidare il SERVIZIO DI PULIZIA GENERALE ED ACCURATA DI FINE CANTIERE PRESSO IL NUOVO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE E LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA alla Ditta **TECNOCLEAN SRL VIA AL SOCCORSO, 35 22016 TREMEZZINA (CO) P.IVA: 02542330135**,

che ha offerto un ribasso del 12,00% (dodicipercento), sulla base dell'importo posto a base di gara di € 10.400,00 oltre IVA al 22%, pari a netti € 9.152,00 oltre IVA al 22% pari a complessivi € 11.165,44;

-di provvedere, pertanto, ad impegnare in favore della Ditta **TECNOCLEAN SRL** con sede in VIA AL SOCCORSO, 35 22016 TREMEZZINA (CO) P.IVA: 02542330135 la somma complessiva di € 11.165,44 IVA compresa, che può trovare copertura nel Bilancio di previsione 2023, nel seguente modo:

- € 5.500,00 al Piano Finanziario 2.2.1.09.09 CAP 2020.2
- € 5.665,44 al Piano Finanziario 2.2.1.09.033 CAP 2020.1

-di dare atto che la prestazione sarà esigibile il 31.12.2023;

-di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per le registrazioni di sua competenza;

-di dare mandato all'ufficio ragioneria di procedere all'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000, a prestazione effettuata regolarmente e con buon esito ed intervenuta la liquidazione in linea tecnica, senza necessità di ulteriori provvedimenti;

-di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 151 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso la segreteria.

Il Responsabile del Servizio
FALCHI MATTEO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.